

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge n.127 del 21/9/2021

Il decreto legge prevede:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19;
- l'obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi;

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici. Salvo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.

- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

- per accedere a scuole e università:

chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione **non** si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore; L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

La Certificazione dovrà attestare:

- di aver fatto almeno una dose di vaccino
- oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 **non** si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare

Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.

Acquisire la Certificazione verde COVID-19 è semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto (n°verde 800 91 24 91). Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19 puoi già scaricare la Certificazione verde: il Comune di Venaria Reale ha attivo un servizio di stampa del certificato verde.

Norme della zona bianca

Sulla base dei parametri fissati dal Consiglio dei Ministri da lunedì 14 giugno **il Piemonte è classificato in "zona bianca"** (in allegato l'ordinanza regionale **DPGR n.67 del 30/7** in vigore dal 1/8):

- Circolazione libera nel proprio Comune, spostamenti consentiti fra Regioni o Comuni, abolito il "coprifuoco" notturno.
- Visite libere a parenti ed amici.
- Negozi aperti.
- Piscine, palestre e centri termali aperti (anche al chiuso).
- Attività sportiva libera e stadi e palazzetti aperti al pubblico.
- Feste e matrimoni consentiti con "green pass".
- Trasporto pubblico senza limitazioni.
- Musei e mostre aperti.
- Bar e ristoranti aperti (massimo 6 persone al tavolo).

Restano valide le norme riguardanti il distanziamento ed il divieto di assembramento.

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/6 prevede invece la **cessazione dell'obbligo di uso della mascherina all'aperto in zona bianca (tranne laddove non sia possibile mantenere il distanziamento).**

Tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni devono comunque svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico **(l'ultima versione validata dal CTS è quella del 28/5).**

Riferimenti

- DL n. 127 del 21 settembre 2021 (green pass)
- DL n. 105 del 23 luglio (green pass)
- DPGR n.67 del 30/7
- Ordinanza Min.Salute 22/6 (mascherine in zona bianca all'aperto)
- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (aggiornamento 28/5/2021)
- Linee guida per l'attività sportiva e motoria di base (aggiornamento 1/6/2021)
- Uffici comunali - accesso solo su appuntamento telefonico